

Edizione di martedì 17 novembre 2015

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Locazione con patto di futura vendita: nessun effetto ai fini Imu](#)

di Fabio Garrini

ADEMPIIMENTI

[La gestione delle case vacanza: una possibile soluzione](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[I modelli Intrastat per le lavorazioni di beni](#)

di Marco Peirolo

IVA

[L'aliquota Iva "prima casa" fa i conti con la piscina](#)

di Laura Mazzola

RISCOSSIONE

[Molti \(poco chiari\) pignoramenti](#)

di Massimiliano Tasini

IMU E TRIBUTI LOCALI

Locazione con patto di futura vendita: nessun effetto ai fini Imu

di Fabio Garrini

Quando un immobile viene **locato con patto di futura vendita** non vi è trasferimento di soggettività passiva: sarà quindi il **locatore** a dover **pagare**, ove dovuta, l'**Imu**, sino al momento in cui non viene sottoscritto l'atto che sancisce l'effettivo trasferimento del diritto di proprietà e, con esso, dell'onere di pagare il tributo.

Quello descritto è un contratto con il quale le parti:

- da un lato, dispongono di **attribuire immediatamente** all'utilizzatore **il godimento** in locazione di un bene;
- dall'altro, si impegnano a **stipulare** (può essere previsto un obbligo ovvero una mera opzione), al termine della locazione, un contratto di **alienazione del cespite** oggetto dell'accordo. Normalmente, al momento della vendita, dal prezzo dell'immobile vengono detratti un certo numero di canoni già pagati, indicati sul contratto.

Si tratta di una fattispecie contrattuale che si sta sempre più diffondendo nella pratica commerciale per trovare un **punto di incontro tra le esigente** dei potenziali cedenti e quelle dei potenziali acquirenti: il proprietario ottiene il vantaggio di poter “**mettere a reddito**” **l'immobile** (o quantomeno riesce a rientrare di parte dell'investimento, ottenendo un supporto per il pagamento di eventuali finanziamenti che ha contratto), in prospettiva di una vendita futura; l'utilizzatore/conduttore, dal canto suo, ottiene il diritto di poter subito godere **l'immobile diluendo nel tempo l'impegno finanziario**, in vista di un futuro acquisto (in tale modo riduce l'ammontare del capitale necessario per detto acquisto).

Circa il **trattamento ai fini dei tributi locali** di tale contratto si era occupata dal **Risoluzione 5/DPF del 18 ottobre 2007**, riguardante l'Ici, ma pienamente applicabile anche per l'Imu, posta l'identica modalità di individuazione dei possessori al fine del riconoscimento della soggettività passiva: secondo tale documento di prassi, in capo all'utilizzatore **nasce soltanto un diritto personale di credito nei confronti del locatore** e non un diritto reale di godimento. In conseguenza di ciò, il locatario con patto di futura vendita **non è tenuto al pagamento del tributo**, poiché l'articolo 3, primo comma, D.Lgs. 504/1992, individua tra i soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili.

L'orientamento in parola trae origine da un principio ormai consolidato, formulato dalla giurisprudenza di legittimità – Corte di Cassazione n. 654/2005 e n. 6588/2003 – secondo cui l'effetto traslativo della proprietà non presenta, infatti, carattere automatico, in quanto subordinato al formale compimento di uno specifico atto di trasferimento. **Sarà tale atto a**

trasferire la soggettività passiva, individuando nel conduttore/acquirente il possessore dell'immobile.

Per quanto riguarda la **Tasi**, oltre che al possessore, occorre aver riguardo anche della figura dell'utilizzatore. Come negli altri casi in cui vi è separazione tra i due soggetti, occorre proporre una considerazione aggiuntiva. L'imposta sui servizi indivisibili risulta dovuta dal possessore e, in parte, dal detentore dell'immobile:

- Per quanto riguarda la **quota imputabile al possessore** valgono le medesime considerazioni proposte in precedenza ai fini Imu, quindi il tributo sarà dovuto dal locatore sino all'effettivo trasferimento dell'immobile e, solo successivamente a tale data, la soggettività passiva passerà in capo all'acquirente;
- In relazione alla **quota imputabile al detentore**, questa deve essere imputata all'utilizzatore sin dalla stipula del contratto di locazione.

ADEMPIMENTI

La gestione delle case vacanza: una possibile soluzione

di Leonardo Pietrobon

Una delle questioni più delicate legate alla gestione degli immobili è sicuramente la **locazione delle unità abitative ubicate nelle località turistiche** o nelle grandi città artistiche, meta di un flusso di turisti di notevole rilevanza. La problematica a cui si fa riferimento riguarda le **persone fisiche** che detengono tali immobili nella c.d. **“sfera privata”** e **locano periodicamente** tali immobili, con una **frequenza** di locazione **non certo “tradizionale”**, come potrebbe essere quella che caratterizza i contratti di locazione liberi o convenzionati.

Si ritiene che la **problematica** a cui si fa riferimento sussista, in alcune circostanze, in una serie di elementi sia di **natura amministrativa** e sia di **modalità di “gestione” degli immobili** appartenenti alla sfera privata.

In primo luogo è doveroso ricordare che gli **aspetti puramente amministrativi** dell'attività turistico-ricettiva è **demandata al regolamento regionale**. Di fatto, quindi, ogni Regione stabilisce quelli che sono i **parametri oggettivi e soggettivi**, al sussistere dei quali un soggetto – senza distinzione di forma e modalità di esercizio – svolge (e può svolgere) attività turistico ricettiva.

La sussistenza, quindi, anche se solo dal punto di vista amministrativo, delle condizioni affinché un soggetto sia **qualificato come esercente attività turistico-ricettiva**, anche per la mera gestione di uno o più immobili a destinazione abitativa, deve fare **riflettere la persona fisica** titolare di tali immobili sulla **corretta “imputazione” degli stessi nella sfera privata**, in luogo di un esercizio, di fatto, di **un’attività d’impresa**.

La riflessione sopra richiamata appare ancora più opportuna se, in aggiunta o anche in assenza delle condizioni amministrative stabilite a livello regionale, il **detentore degli immobili non si limita alla “pura” locazione**, ma in aggiunta alla messa a disposizione dell’immobile si preoccupa di fornire – a fronte di un corrispettivo – dei **servizi aggiuntivi** classici **delle case vacanze**, quali ad esempio:

- il **servizio di pulizia** al momento dell'inizio della locazione e al termine della stessa;
- il servizio di **cambio periodico della biancheria**;
- la **messa a disposizione di uno o più posti spiaggia**, con la relativa attrezzatura;
- il **servizio di trasporto** dall'aeroporto alla località di ubicazione dell'immobile;
- l'**organizzazione di tour enogastronomici** o di altra tipologia.

Tali servizi “aggiuntivi” potrebbero far **riqualificare la persona fisica come un soggetto impresa**,

con tutte gli **effetti collaterali derivanti da tale considerazione**, quali ad esempio:

- la **mancata presentazione dei modelli dichiarativi** propri del reddito d'impresa (dichiarazione annuale Iva, studi di settore);
- la **mancata esecuzione dei versamenti delle imposte dirette** (Irap) e indirette (Iva);
- per terminare con **un recupero**, in alcuni casi abbastanza importante, **di imposte non versate nel caso in cui la persona abbia adottato il regime della cedolare secca con l'aliquota più bassa prevista per i contratti convenzionati.**

Con riferimento a tale ultimo aspetto, fonte di una possibile soluzione al prospettato problema deriva dalla lettura della **Circolare 26/E/2011 in tema di cedolare secca**, la quale affronta la questione dell'applicabilità o meno del citato regime sostitutivo nel caso in cui la persona fisica lochi i propri immobili mediante l'**intervento di agenzie di intermediazione immobiliare**.

Tralasciando in un primo momento l'argomento affrontato nel citato documento di prassi dall'Agenzia delle entrate, appare utile evidenziare che una **possibile soluzione**, alla probabile **riconduzione** nel reddito d'impresa di **quanto percepito dalla locazione degli immobili** e dalla fornitura dei servizi aggiunti sopra elencati, potrebbe proprio essere quella di far **intervenire mediante un mandato con rappresentanza un'agenzia di gestione immobiliare**, con la quale intrattenere un unico rapporto di locazione e demandando alla stessa tutta la gestione degli immobili, con la fornitura anche, eventualmente, dei servizi aggiuntivi.

Sul punto si ricorda che in virtù di quanto disposto **dall'articolo 1704, codice civile, solo in presenza di mandato con rappresentanza, il mandatario "agisce in nome del mandante"**; viceversa, in caso di mandato senza rappresentanza, non si verifica alcuna sostituzione in quanto il mandatario "agisce in nome proprio" e "*acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi*".

Con riferimento quindi alla locazione la stessa Agenzia delle entrate afferma che "**il contratto di locazione è concluso in nome e per conto del proprietario dell'immobile il quale assume direttamente diritti e obblighi nei confronti del conduttore. In detta ipotesi l'opzione per il regime sostitutivo della cedolare comporta l'esclusione dall'applicazione dell'Irpef per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione**".

Tale conclusione, **legittima** quindi **da un lato l'applicazione della cedolare secca** anche nel caso in cui vi sia l'intervento di un'agenzia mandataria per la locazione degli immobili e **dall'altro lato la possibilità di ridurre (se non quasi eliminare) il rischio di una possibile riqualifica del proprietario degli immobili come imprenditore**.

IVA

I modelli Intrastat per le lavorazioni di beni

di Marco Peirolo

Dal 2010, le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel **Paese di stabilimento del committente**, soggetto passivo Iva, in base alla regola generale prevista, per i rapporti “B2B”, dall’articolo 7-ter, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972.

In considerazione della loro natura “generica”, per tali prestazioni è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater, rispettivamente per i servizi resi e i servizi ricevuti.

La **movimentazione intracomunitaria dei beni a scopo di lavorazione** deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi ai soli **fini statistici** da parte degli operatori tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. In particolare:

- per le spedizioni, nella **colonna 5** (natura della transazione) del modello Intra 1-bis occorre indicare il **codice 4**, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”;
- per gli arrivi, nella **colonna 6** (natura della transazione) del modello Intra 2-bis occorre indicare il **codice 5**, che identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”.

Restano **esclusi dalla rilevazione statistica i beni destinati ad essere riparati** e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. L’esonero è previsto dall’Allegato XI alla determinazione dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli n. 18978/2015, ove si precisa che la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria e che l’obiettivo dell’operazione è semplicemente quello di mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non la modifica della natura dei beni.

La movimentazione dei beni a scopo di lavorazione dà luogo alla compilazione ai fini fiscali degli elenchi riepilogativi, quando l’operazione sia qualificabile come una **cessione di beni con prestazione accessoria**. Tale situazione ricorre, per esempio, in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di **beni di scarso valore** inviati dall’acquirente/committente affinché il cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito all’acquirente/committente. In tale ipotesi, infatti, la classificazione giuridica dell’operazione non può essere cambiata, essendo evidente, avuto riguardo all’oggetto della medesima, la

prevalenza della materia ceduta sull'opera prestata dal cedente (C.M. n. 145/E/1998, § 3).

Nella successiva Risoluzione n. 272/2007, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che, al fine di distinguere in concreto se una determinata operazione rientri nel concetto di cessione ovvero di prestazione, occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume particolare rilevanza la **volontà delle parti** e che costituisce una prestazione di servizi l'operazione caratterizzata da un apporto di valore al prodotto finito costituito per il 25% dal valore delle parti grezze fornite dal cliente e per il 75% dal valore aggiunto del prestatore (30% relativo alle parti e componenti e 45% relativo alla lavorazione).

Indipendentemente dall'obbligo di compilazione della parte fiscale o statistica degli elenchi riepilogativi, le movimentazioni intracomunitarie di beni a titolo non traslativo della proprietà – comprese, pertanto, quelle aventi per oggetto i beni da lavorare o i beni lavorati – devono essere annotate nel **registro di carico e scarico** di cui all'articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993. Lo stesso obbligo va osservato anche nelle ipotesi, precedentemente esposte, in cui l'operazione sia qualificabile come una **cessione di beni con prestazione accessoria**.

In merito alla compilazione dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis, l'articolo 6, quarto comma, D.M. 22 febbraio 2010 prevede che i dati relativi al **valore statistico**, alle **condizioni di consegna** e al **modo di trasporto** sono obbligatori solo per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno realizzato (o che presumono di realizzare nell'anno in corso in caso di inizio dell'attività) un **valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro**. Si ricorda che nel calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi rilevano non soltanto le cessioni e gli acquisti intracomunitari, ma – come precisato dalla C.M. 60/D/1999 – tutti gli scambi intracomunitari di beni rilevanti ai fini dell'applicazione del Reg. UE n. 3330/1991 (ora Reg. UE n. 638/2004). Di conseguenza, vanno computate le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà, comprese quindi le lavorazioni, mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (es. beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso).

L'esonero in esame, tuttavia, non opera per il dato relativo al valore statistico se l'operatore economico è un soggetto mensile tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi **per la sola parte statistica**. Nell'ipotesi delle lavorazioni, pertanto, la colonna "valore statistico" deve essere compilata anche se il valore delle spedizioni o degli arrivi è inferiore a 20.000.000 euro.

IVA

L'aliquota Iva “prima casa” fa i conti con la piscina

di Laura Mazzola

L'immobile sito in un **complesso residenziale** deve considerarsi “**di lusso**” ove dotato di **piscina a servizio esclusivo dell'abitazione** di **89 metri quadri**.

In particolare, ai fini della fruizione dell'**agevolazione Iva “prima casa”**, l'immobile sito in un complesso residenziale con piscina a uso esclusivo dell'abitazione, con **superficie inferiore a 240 metri quadri**, deve considerarsi “di lusso”.

È quanto emerge **dall'Ordinanza n. 21908/2015 della sesta sezione civile – T della Corte di Cassazione**.

Gli ermellini hanno **rimesso la causa** alla CTR Sicilia che aveva definito in senso favorevole la controversia insorta tra due coniugi e il Fisco in merito all'acquisto agevolato, con **aliquota Iva pari al 4 per cento** in luogo del 20 per cento, di un'abitazione all'interno di un complesso residenziale.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano **annullato la ripresa Iva** effettuata dall'Agenzia delle entrate in conseguenza alla **decadenza delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite** dai coniugi, escludendo la ricorrenza delle caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal D.M. 2 agosto 1969, poiché la casa in questione aveva **superficie inferiore a 240 metri quadri**, nonché **cubatura** inferiore a 2000 metri cubi.

In pratica i giudici di merito si erano soffermati unicamente sulle **dimensioni dell'immobile** e non anche sulla presenza della piscina a servizio esclusivo dello stesso e di superficie di 89 metri quadri.

Inoltre avevano affermato che, nel caso di decadenza delle agevolazioni in relazione **dell'assenza dei presupposti di legge, il responsabile** non doveva essere l'acquirente ma il **cedente** che erroneamente aveva fatturato l'operazione con l'applicazione dell'Iva al 4 per cento.

Proposto ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle entrate, i supremi giudici hanno rilevato che la piscina è un **elemento “in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso dell'abitazione ai sensi del DM 2.8.1969 art. 4”** e che tale elemento è stato “*totalmente pretermesso dalla CTR che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell'immobile e sulla sua cubatura*”.

Inoltre, ha proseguito la Corte di Cassazione, non è possibile sostenere, come fatto dalla CTR, che il cedente sia il responsabile dell'Iva (poiché ha fatturato l'operazione commerciale), in quanto è già stato chiarito, con le sentenze n. 26259/2010 e 10807/2012, che “*nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce – ai sensi dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21), – un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria*”.

Di conseguenza la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR ribadendo che, nel caso di **dichiarazione mendace** (in occasione del rogito notarile), l'Agenzia delle entrate può **recuperare nei confronti degli acquirenti** la differenza fra l'imposta calcolata, in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni, e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché **irrogare la sanzione amministrativa**, pari al **30 per cento** della sanzione medesima.

Si evidenzia che tale orientamento può valere per tutti gli **atti stipulati fino al 31 dicembre 2013**.

Successivamente, infatti, il riferimento non deve più essere al D.M. 2.08.1969 ma all'**articolo 10 D.Lgs. 23/2011** secondo il quale l'agevolazione “prima casa” risulta applicabile ai trasferimenti di case di abitazione “*ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9*”.

Pertanto, con **decorrenza 1° gennaio 2014**, per individuare l'immobile agevolabile, occorre fare riferimento unicamente alla **categoria catastale di appartenenza** dell'immobile stesso e non alla sua superficie o cubatura. Tali criteri, grazie all'introduzione del D.Lgs. 175/2014, valgono anche ai fini **Iva**.

Concludendo, per gli atti stipulati in costanza della precedenza disciplina, le caratteristiche che, relativamente al caso di specie, consentono di qualificare “di lusso” le abitazioni sono:

- Abitazioni unifamiliari dotate di **piscina di almeno 80 metri quadri di superficie**;
- **Campi da tennis con sottofondo drenato** di **superficie non inferiore a 650 metri quadri**.

RISCOSSIONE

Molti (poco chiari) pignoramenti

di Massimiliano Tasini

Il pignoramento di crediti presso terzi è disciplinato dall'articolo 72-bis D.P.R. 600/1973. La disposizione, nel testo vigente dal 22 giugno 2013 quale risultante dopo le modifiche apportate dall'articolo 52, primo comma, lett. e), D.L. 69/2013, è suddivisa in tre commi.

Il presente articolo è dedicato al primo comma.

Esso prevede che

- fatto salvo che per i crediti pensionistici e
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi 4, 5 e 6 C.p.c. e dall'articolo 72-ter D.P.R. 602/1973;

l'atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma n. 4), C.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito **direttamente** al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- a) nel termine di **sessanta** giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive **scadenze**, per le restanti somme.

La disposizione in sostanza introduce un procedimento **straordinario**, che pone Equitalia in una posizione di assoluto "favor" rispetto a qualsivoglia creditore, che è invece costretto a seguire il procedimento fissato dal C.p.c.

Il procedimento speciale è quanto mai rapido ed efficace, articolandosi

- senza giudice;
- senza difensore;
- e con la massima ampiezza.

Questa evidente condizione di favore ha fatto sorgere evidenti dubbi di legittimità, peraltro fugati da Corte Costituzionale con ordinanza n. 393/2008.

Fin qui è abbastanza chiaro.

Riguardo ai **crediti pensionistici**, si rileva che il D.L. 83/2015, in vigore dal 27 giugno 2015, ha apportato modifiche all'articolo 545 C.p.c., in particolare introducendo il seguente comma: “*le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge*”.

Come si diceva sopra, l'articolo 72-bis fa salvo anche l'articolo 72-ter, che fissa i limiti di pignorabilità. Anche tale disposizione è stata novellata dal D.L. 69/2013, con effetto dal 22 giugno, e prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate da parte di Equitalia nelle seguenti misure:

- un **decimo** per importi fino a **2.500** euro;
- un **settimo** per importi da **2.501** euro e fino a **5.000** euro.

Il successivo secondo comma fa salva la misura (un quinto) prevista dall'articolo 545, quarto comma, C.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro.

La disposizione si chiude con il comma 2-bis, che prevede che il pignoramento di stipendi e simili può essere effettuato anche se tali somme sono state depositate sul **conto corrente** del debitore, ma resta in ogni caso escluso l'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Il canale “privilegiato” (articolo 72-bis, in luogo della procedura del C.p.c.) non sembra valere però in caso di conti correnti **cointestati**, posto che si tratta di beni comuni indivisi, la cui espropriazione dovrebbe andare soggetta alle ordinarie regole del C.p.c.

Questa tesi è stata confermata dal Tribunale di Sulmona con l'Ordinanza 20.03.2013, che, con riguardo all'ipotesi di pensione accreditata su libretto cointestato, relativamente al procedimento ex articolo 72-bis D.L. 602/1973, ha stabilito che deve essere sospesa l'efficacia dell'esecuzione nella misura del cinquanta per cento, autorizzando il terzo contitolare del libretto – estraneo al rapporto tra creditore e debitore – a disporre liberamente della metà delle somme depositate, in quanto ogni contitolare di un libretto di deposito mantiene la proprietà esclusiva sulla parte che è idealmente di sua spettanza.

In materia si segnala l'ordinanza del Tribunale di Savona 2.01.2014 che afferma la **permanenza della natura privilegiata** del rateo pensionistico anche quando la relativa somma venga accreditata su un conto corrente o libretto di deposito, a condizione che:

- a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per natura ed importo;

b) non sussistano all'attivo voci diverse dall'accredito della pensione ovvero non siano stati effettuati prelievi subito dopo il deposito della somma.

Ciò nella considerazione che “*non si vede come il mero accredito possa mutare la natura assistenziale della somma versata*”.

Tale tesi è però fortemente avversata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui “*il divieto di pignorabilità della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore*” (Tribunale Roma, 24.03.2000). Secondo tale orientamento, l'impignorabilità della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato non sopravvive al momento in cui “*le somme provenienti da trattamento pensionistico, [...] una volta percepite dal debitore, nella specie, affluite su conto corrente del medesimo, perdono la loro specifica connotazione, rientrando nel patrimonio dell'obbligato*” (Tribunale Bari, sez. II, n. 2946/2010), con conseguente possibilità dei creditori di procedere ad aggredire tali somme.

Dopo una notevole pressione politica, ed una audizione dell'ex Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, **Equitalia** ha peraltro diramato una **Nota** con la quale ha “regolamentato” la fattispecie.

La Nota dispone che per i contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati non si procede, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito o Poste. Tali azioni «*saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio o pensione risulti pari o superiore a 5mila euro mensili*».

Ne consegue che se il contribuente ha un reddito o una pensione uguale o inferiore a 5.000 euro, non riceverà mai il pignoramento del conto corrente bancario; egli potrà, al massimo, subire il pignoramento presso terzi direttamente alla fonte, ossia presso il datore di lavoro o l'Inps; in tal caso, però, il pignoramento potrà avvenire solo entro i seguenti limiti:

- a) un decimo: per importi (stipendi) fino a 2.500 euro;
- b) un settimo: per importi (stipendi) da 2.500 euro a 5.000 euro;
- c) un quinto: per importi (stipendi) superiori a 5.000 euro.

Viceversa, se il contribuente ha un reddito o una pensione superiore a 5.000 euro, per esempio di 6.000 euro, il discorso cambia: anche in tal caso, l'Agente dovrà:

- prima agire con il pignoramento del quinto nei confronti del datore di lavoro o dell'Inps.
- se anche dopo tale trattenuta il reddito o la pensione risultano uguali o addirittura superiori a 5.000 euro, in tal caso – e solo in tal caso – Equitalia potrà procedere al

pignoramento del conto in banca.

Con riguardo poi alla possibilità che **concorrano** più pignoramenti, Tribunale di Verona Ordinanza, 23.01.2013 ha stabilito che il tentativo di recupero da parte dell'Agente di riscossione è illegittimo quando intende rivalersi su uno stipendio già pignorato fino al limite di legge in virtù di una precedente procedura esecutiva già avviata da un Istituto di Credito.

Sul piano più generale, dal panorama giurisprudenziale evocato emerge che il giudice competente non è quello tributario, bensì quello dell'esecuzione; questa tesi è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8618/2015, in quanto il procedimento *ex articolo 72-bis* D.P.R. 602/1973 integra una ipotesi di espropriazione, fase sottratta alla **cognizione** del giudice tributario *ex articolo 2* D. Lgs. 546/1992.

Naturalmente, occorre verificare se nel caso concreto possa sussistere la cognizione del giudice tributario in ragione della eventuale presenza di un vizio prodromico all'atto *ex articolo 72-bis*. In questo senso è la sentenza del Tribunale provinciale Emilia-Romagna – Reggio Emilia n. 98/2013, secondo cui, avverso il pignoramento presso terzi, l'opposizione originariamente azionata presso il Giudice dell'esecuzione, successivamente all'avvenuta concessione della sospensione, può essere legittimamente riassunta nel merito presso il Giudice tributario competente per giurisdizione qualora il predetto provvedimento costituisca il primo atto di riscossione di cui il contribuente sia venuto a conoscenza.